

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

39.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	265
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2129-B)	266
PRESIDENTE . . . . .	266
D'IPPOLITO . . . . .	266
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	266
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
FRACANZANI ed altri: Servizio civile nella valle del Belice (2778);	
BALLARDINI ed altri: Istituzione del servizio civile alternativo del servizio militare per la valle del Belice (2780);	
ORILIA ed altri: Esenzione dagli obblighi di leva per i cittadini residenti nella zona del Belice (2784);	
VALORI ed altri: Istituzione del servizio civile alternativo al servizio militare per le classi di leva 1950-1951-1952-1953 della valle del Belice (2798) . . . . .	266
PRESIDENTE . . . . .	266, 269, 270, 272, 275, 278
BOLDRINI . . . . .	278
CALATI, <i>Relatore</i> . . . . .	267, 269, 278, 279
D'ALESSIO . . . . .	271, 272

	PAG.
DE MEO . . . . .	274
DE STASIO . . . . .	270, 279
D'IPPOLITO . . . . .	273
DURAND DE LA PENNE . . . . .	270, 275, 278
FRACANZANI . . . . .	272
GRANZOTTO . . . . .	269
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	271, 274, 275, 278, 279
LUCCHESE . . . . .	274
NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	274
RUSSO FERDINANDO . . . . .	270
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	279

---

**La seduta comincia alle 9,45.**

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

Comunico che, per la discussione dei progetti di legge n. 2778, 2780, 2784 e 2758 concernenti provvidenze per gli abitanti della Valle del Belice, i deputati Fracanzani e Russo Ferdinando sostituiscono rispettivamente i deputati Radi e Ruffini.

**Discussione del disegno di legge: Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2129-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane », approvato dalla Camera nella seduta del 14 maggio 1970 e modificato dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 21 ottobre 1970.

Sulle modifiche introdotte dal Senato riferirò io stesso.

Il disegno di legge, già approvato dalla Commissione difesa della Camera, è stato modificato dal Senato all'articolo 2 poiché, essendo stato nel frattempo presentato il bilancio di previsione per il 1971, la copertura finanziaria non poteva riguardare soltanto l'anno 1970, ma anche il 1971. Sono pertanto favorevole alle modifiche introdotte dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

D'IPPOLITO. Confermo la posizione contraria del gruppo comunista all'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte nell'anno finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

« All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

**Discussione delle proposte di legge Fracanzani ed altri: Servizio civile nella valle del Belice (2778); Ballardini ed altri: Istituzione del servizio civile alternativo del servizio militare per la valle del Belice (2780); Orilia ed altri: Esenzione dagli obblighi di leva per i cittadini residenti nella zona del Belice (2784); Valori ed altri: Istituzione del servizio civile alternativo al servizio militare per le classi di leva 1950-1951-1952-1953 della valle del Belice (2798).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fracanzani, Giordano, Bodrato, Capra, Russo Ferdinando, Marchetti, Sisto, Carra, Calvi, Giraudi, Colombo Vittorino, Fioret, Mengozzi, Marocco, Boffardi Ines, Di Lisa, Pistillo, Foschi, Galli, Scotti: « Servizio civile nella valle del Belice »; Ballardini, Fortuna, Bertoldi, Di Nardo Raffaele, Santi, Lepre, Moro Dino, Savoldi, Frasca, Di Primio, Cusumano, Amadei Leonetto, Lombardi Riccardo, Servadei, Musotto, Guerrini Giorgio, Abbiati, Zappa, Baldani Guerra: « Istituzione del servizio civile alternativo del servizio militare per la valle del Belice »; Orilia, Gerbino, Finelli, Grimaldi, Morgana, Mattalia, Taormina: « Esenzione dagli obblighi di leva per i cittadini residenti nella zona del Belice »; Valori, Lattanzi, Boldrini, Luzzatto, Malagugini, Macaluso, Gatto, Colajanni, Mazzola, D'Alessio, Lami, Fasoli, Pigni: « Istituzione del servizio civile alternativo al servizio militare per le classi di leva 1950-51-52-53 della valle del Belice ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha inviato parere favorevole con la seguente motivazione:

« Parere favorevole, purché l'articolo 1 delle proposte di legge, in conformità dell'articolo 52 della Costituzione, venga modificato nel senso che, fermo restando l'obbligatorietà del servizio di leva, sia consentito l'esonero a chi intende presentare, in sostituzione, servizi civili ».

Comunico, altresì, che la Commissione giustizia ha inviato parere favorevole con la seguente motivazione:

« La Sottocommissione esprime parere favorevole, osservando peraltro che sarebbe preferibile che venissero ristrutturate le norme transitorie delle proposte di legge nn. 2778, 2780 e 2784, cui corrispondono gli articoli 5, 6 e 7 della proposta di legge n. 2798.

Infatti l'articolo 7 della proposta di legge n. 2778 (e lo stesso dicasi per il corrispondente articolo 6 delle proposte di legge n. 2780 e 2784, nonché per l'articolo 5 della proposta di legge n. 2798) pone una disposizione superflua laddove ribadisce che fruiscono dell'esonero anche coloro che sono stati incriminati per trasgressione degli obblighi militari, ma non sono stati ancora condannati: la norma può invece apparire necessaria — al fine di evitare interpretazioni contrarie allo spirito della legge — per precisare che chi sia già stato condannato, anche se con sentenza passata in giudicato, stia o no scontando la pena (occorre al riguardo porre una disgiuntiva, e non la congiunzione « e »), beneficia anch'egli dell'esonero.

Inoltre si suggerisce una formulazione semplificata di tutte le disposizioni transitorie, per cui gli articoli 7, 8 e 9 della proposta di legge n. 2778, nonché i corrispondenti articoli delle altre tre proposte di legge, potrebbero essere unificati nel seguente articolo:

« L'esonero previsto dall'articolo 1 è concesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai cittadini del Belice che sono stati condannati, anche se con sentenza passata in giudicato, o stiano scontando la pena, a seguito di procedimenti penali per trasgressione agli obblighi militari commessa per il fine di cui all'articolo 1.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1, nonché per istigazione o apologia di tali reati ».

Tuttavia la Sottocommissione ritiene doveroso segnalare la opportunità che anche la suddetta formulazione sia sostituita con un testo appropriato. Si è infatti ritenuto che nell'articolo 8 del progetto di legge n. 2778 (nonché nei corrispondenti articoli delle altre tre proposte di legge) forse il richiamo al secondo comma dell'articolo 2 del codice penale non sia appropriato, data la permanenza, sul piano generale, della norma incriminante il fatto.

Sembra pertanto che il fine proposto possa essere meglio raggiunto o mediante una formale delega legislativa al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia, ovvero in via subordinata, con una norma sostanziale che espressamente escluda la punibilità di colui che, nella valle del Belice, in un periodo prefissato, non abbia risposto alla chiamata alle armi e, in un congruo termine a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, presti servizio militare di leva o servizio civile ai sensi dell'articolo 1 ».

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. La Commissione è chiamata ad esaminare quattro proposte di legge, presentate quasi contemporaneamente ed aventi un unico testo. Tre di esse, infatti, sono state presentate in data 23 ottobre 1970 e hanno il medesimo testo — eccetto una differenza per un refuso tipografico — mentre la quarta, presentata dall'onorevole Valori il 27 ottobre 1970, differisce in parte dalle altre. Il problema sottoposto all'esame della Commissione ha un carattere decisamente innovativo. Ho indagato sulla esistenza di alcuni precedenti legislativi, se non altro per il fatto che nel nostro paese non sono mancate le calamità naturali. Non ho trovato, tuttavia, alcuna iniziativa legislativa né in occasione dell'alluvione nel Polesine, né in occasione del terremoto di Messina o del doloroso episodio di Longarone, per cui la questione prospettata dai presentatori delle proposte di legge è stata evidentemente sollevata dalle popolazioni interessate.

Ora debbo anzitutto rilevare che i quattro provvedimenti hanno una impostazione generica poiché essi concedono le agevolazioni a tutti i comuni della valle del Belice indiscriminatamente, per cui le popolazioni abitanti nei comuni che sono stati trasferiti si troverebbero nella stessa posizione delle popolazioni abitanti nei comuni che hanno avuto danni minori. La genericità dell'impostazione

si può rilevare anche dal fatto che i benefici si estenderebbero a coloro che, in tempi normali, non sarebbero stati presi in considerazione, non essendovi alcun collegamento con le altre leggi riguardanti gli esoneri. Esiste infatti un problema di reddito: vi possono essere persone residenti in questi comuni che non abbiano affatto bisogno di beneficiare delle agevolazioni.

Aggiungo che il provvedimento è innovativo poiché introduce istituti che contrastano con le impostazioni costituzionali e con i principi del codice penale. Qui si chiedono tre cose. Innanzitutto si chiede un provvedimento di esonero dal servizio militare delle classi 1950, 1951, 1952 e 1953. Si chiede poi un provvedimento che attiene alle sentenze che sono passate in giudicato, alle quali dovrebbe applicarsi il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale; anzi si verrebbe a concedere una specie di amnistia che certamente non può essere concessa dalla Commissione, che non ha questi poteri, che spettano invece al Capo dello Stato sulla base di una legge di delegazione che deve essere approvata dalle Assemblee legislative. Infine attraverso il richiamo all'articolo 2 del codice penale si vuole prescrivere che il fatto non costituisce reato. È evidente che verremmo ad affermare una questione di principio, cioè che il non avere ottemperato all'obbligo di leva non soltanto consente di beneficiare di una forma di amnistia, ma non costituisce neppure un fatto criminoso.

Si tratterebbe dunque di dare agevolazioni che andrebbero al di là di qualsiasi principio di ordine costituzionale e penale.

La proposta dell'onorevole Valori poi trasferisce la competenza del Parlamento addirittura alla regione, attribuendo ad una commissione presieduta dal presidente della regione la competenza relativa al servizio civile cui indirizzare questi giovani. Mi rendo conto poi di certe preoccupazioni, di certe esigenze e di certi stati d'animo; tuttavia devo respingere le motivazioni che l'onorevole Valori adduce nella relazione che accompagna la sua proposta di legge. Egli infatti sostiene che, non avendo lo Stato provveduto a fare quanto doveva in certi termini, non vi è che una soluzione, quella cioè di consentire che i giovani siano impegnati in altre attività che non siano quelle normali del servizio di leva; in tal modo i problemi connessi alla ricostruzione delle zone terremotate sarebbero sicuramente risolti. Contesto che questa prospettiva sussista in concreto, perché per l'esperienza che abbiamo in queste cose e per il numero

relativamente modesto di coloro che potrebbero beneficiare di questa possibilità ritengo che non si riuscirebbe a risolvere il problema, che evidentemente è molto complesso per i mezzi che richiede, per le specializzazioni e per un insieme di valutazioni che dobbiamo tenere presenti.

Prescindendo da queste motivazioni inserite nella relazione, esiste un fatto che è obiettivo: queste popolazioni, come tante altre, hanno avuto dei danni, della cui gravità prendiamo atto. Ma il rapporto tra questi danni e le conseguenze che vogliamo trarre come fatto riflesso e positivo per le popolazioni è molto dubbio, almeno visto in termini strettamente legislativi. Che cosa potrei aggiungere in relazione ad un atto di buona volontà e di comprensione?

Devo dire che lo stesso parere della Commissione giustizia, anche se si conclude in maniera un po' anodina, rispecchia le preoccupazioni del relatore. Infatti la conclusione è la seguente: « Tuttavia la Sottocommissione ritiene doveroso segnalare l'opportunità che anche la suddetta formulazione sia sostituita con un testo appropriato. Si è infatti ritenuto che nel progetto di legge n. 2778 (nonché nei corrispondenti articoli delle altre tre proposte di legge) forse il richiamo al secondo comma dell'articolo 2 del codice penale non sia appropriato, data la permanenza, sul piano generale, della norma incriminante il fatto. Sembra pertanto che il fine proposto possa essere meglio raggiunto o mediante una formale delega legislativa al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia, ovvero, in via subordinata, con una norma sostanziale che espressamente escluda la punibilità di colui che, nella valle del Belice, in un periodo prefissato, non abbia risposto alla chiamata alle armi e, in un congruo termine a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, presti servizio militare di leva o servizio civile ai sensi dell'articolo 1 ».

Vorrei aggiungere che nelle relazioni è stato richiamato il precedente della legge Pedini concernente il servizio civile, in alternativa al servizio militare, presso paesi in via di sviluppo. Con i colleghi di questa Commissione ho vissuto i precedenti e l'iter di tale legge, ed anche le modifiche ad essa successivamente apportate; posso quindi dire che si tratta di cose sostanzialmente diverse, decisamente eterogenee.

Credo che l'unica cosa che potremmo proporre è che il ministro della difesa, avvalendosi delle proprie facoltà discrezionali, emani

un atto amministrativo di esonero per queste persone. Un provvedimento come quello in esame evidentemente crea un precedente che non è soltanto innovativo nei principi, ma è anche estremamente pericoloso perché può sempre essere invocato.

Ho accertato che i comuni interessati a questo provvedimento sarebbero Montevago, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, comuni da trasferire completamente, Santa Margherita Belice, Calatafimi, Santa Ninfa, Salemi, Partanna e Vita, comuni da trasferire parzialmente.

Ora, il problema è estremamente complesso, non tanto per quanto concerne l'esonero che potrebbe essere concesso con atto amministrativo del ministro della difesa, quanto per i collegamenti con i provvedimenti penali conseguenti a sentenze passate in giudicato e con i procedimenti penali ancora in corso; per questi ultimi si potrebbe anche trovare una soluzione, ma il problema non può certo essere risolto là dove vi è stata una decisione del tribunale militare, con tutte le conseguenze che conosciamo. È evidente che ogni altra forma di comprensione e di solidarietà non può trovare una soluzione nell'ambito della Commissione, a meno che il Governo non riesca ad indirizzarci su di una nuova strada. Se lo avesse fatto prima, avremmo evitato di lambiccarci il cervello per trovare una soluzione che, *rebus sic stantibus*, non è in nostro potere, né ha dei precedenti legislativi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Granzotto che partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo.

**GRANZOTTO.** Desidero soffermarmi sul parere espresso dalla Commissione giustizia su questi provvedimenti, anche perché ho partecipato al dibattito in veste di relatore.

In primo luogo, se ho ben capito, tra i motivi per cui il relatore esprime molte perplessità nei confronti di questa legge, c'è anche quello della definizione penale di certe situazioni, presa in considerazione dai provvedimenti. Io penso piuttosto che tale problema debba essere visto in rapporto alle finalità che si vogliono raggiungere.

**CAIATI, Relatore.** Non si tratta però di una conseguenza automatica che discende dalle finalità che si propongono i provvedimenti in esame.

**GRANZOTTO.** In realtà questa non può essere una motivazione per criticare o addirittura respingere i progetti, perché si tratta semmai di una seconda parte del problema, da definire e risolvere successivamente. Prima bisogna prendere in considerazione la situazione in generale e vedere se sussistono determinate condizioni; la situazione penale viene in un secondo tempo.

La Commissione giustizia, secondo la sua competenza, si è soffermata proprio su questo aspetto, ed ha rilevato che il richiamo all'articolo 2 del codice di procedura penale non è del tutto pertinente in quanto, in base al principio del favore nei confronti del reo, se un fatto non costituisce più reato, perché una legge è stata abrogata, non si continua la procedura penale nei confronti di chi lo ha compiuto, ed anche se c'è stata la condanna, gli effetti devono cessare. Il richiamo quindi, ripeto, non è del tutto esatto perché in base a questa legge si verrebbe a creare una situazione particolare. Infatti la norma di legge che indica un determinato fatto come reato continuerebbe a sussistere, ma non sarebbe applicabile nei confronti dei cittadini di quella zona in cui dovrebbe essere introdotto il servizio civile alternativo al servizio militare. La norma, in sostanza, continuerebbe a sussistere ed avrebbe valore per tutto il territorio nazionale, all'infuori di quella zona in cui non potrebbe essere applicata.

Il richiamo all'articolo 2 del codice penale non rappresenta quindi il modo più adatto per risolvere e definire la situazione. A tal fine invece la Commissione giustizia ha indicato due strade alternative. Ovviamente la preferenza per la semplicità porterebbe ad un provvedimento di amnistia suggerito nella prima strada; però è egualmente valida la seconda strada, relativa ad una condizione obiettiva di punibilità.

Se entro un determinato periodo di tempo un cittadino della zona in questione presta servizio militare, oppure servizio civile, viene meno la ragione di punirlo, sia che ci sia in corso un procedimento penale non ancora definito, sia che sia già stata emessa una sentenza. Si tratta quindi di una condizione di punibilità che si pone al di fuori degli elementi costitutivi del reato: in questo caso lo Stato riduce la sua pretesa punitiva. Tale impostazione mi sembra che rientri tra gli istituti del nostro ordinamento.

Non si può, stando così le cose, fare richiamo all'articolo 2 del codice di procedura penale, perché la situazione che si verifica

in questo caso è diversa da quella contemplata in quell'articolo.

La Commissione giustizia ha indicato così una via di uscita certa, che rientra tra gli istituti penali già esistenti nel nostro ordinamento, in base al quale un reo non viene più perseguito o perché ne avviene la morte, o per amnistia, o per prescrizione, o perché il reato viene meno, o perché lo Stato non esercita la sua pretesa punitiva.

Presso la Commissione giustizia si è svolta una discussione molto interessante al fine di risolvere in modo esatto la situazione; alla fine si è deciso di ricorrere a degli istituti già esistenti nel nostro ordinamento, onde evitare il rischio di creare un istituto nuovo. È questo il significato del parere espresso dalla Commissione giustizia; ripeto però che l'argomento in questione deve essere valutato come un fatto a se stante che nulla ha a che vedere con le finalità generali dei provvedimenti nel loro complesso.

DE STASIO. Sono d'accordo con il relatore; faccio poi presente che i provvedimenti, se approvati, dovrebbero essere estesi a tutte le zone terremotate, comprese quelle nelle quali vi sono terremoti in atto.

Possiamo immaginare che cosa accadrebbe a Mignano Montelungo, a RoccaDevandro, Galluccio, San Pietro Infine, Conca della Campania, Marzano Appio, tutti comuni della provincia di Caserta che da due mesi circa subiscono scosse telluriche: nessuno partirebbe da quelle zone per il servizio di leva.

Si sa che l'Italia è una nazione « ballerina » e da un momento all'altro potremmo quindi vedere andare in congedo centinaia di giovani perché nei loro paesi il terremoto sta mietendo vittime e distruggendo case. Non essendo quindi in pratica possibile estendere queste disposizioni a tutto il territorio nazionale, si potrebbe stabilire di rinviare il servizio militare del tempo necessario per dare la possibilità ai giovani appartenenti a territori terremotati di dare il loro contributo per la rinascita dei territori stessi.

In tema di benefici, troviamo nella normativa esistente che tutti coloro che prestano servizio militare hanno licenze straordinarie in casi di necessità. Ma se noi concedessimo questa sorta di amnistia a coloro che non hanno risposto alla chiamata per il servizio di leva, che cosa dovremmo dire a coloro che, sposati e con figli, vigendo una norma che dà loro possibilità di avanzare domanda per essere dispensati e non avendo ricevuto risposta in tempo utile alla loro domanda, non

si sono presentati in quanto sapevano che avrebbero avuto concesso l'esonero e sono stati invece condannati?

Sono dunque dell'avviso che la norma in esame non possa essere varata senza creare un precedente difficile. Eventualmente dovremmo invece modificare il testo tenendo presente quanto il relatore ha fatto rilevare.

DURAND DE LA PENNE. Ritengo che sia giusto esonerare dal servizio di leva i giovani che abitano in zone ove vi siano catastrofi, ma, rifacendomi a quanto ha detto l'onorevole De Stasio, penso che la materia dovrebbe essere regolata da una legge di carattere generale.

PRESIDENTE. Una legge di carattere generale è stata presentata al Senato in questi giorni.

DURAND DE LA PENNE. A Genova abbiamo avuto un disastro un mese fa ed anche lì vi sono condizioni tali da poter chiedere un esonero.

Date le mie idee circa la inutilità del servizio militare di leva, concordo pienamente con i presentatori delle proposte di legge. Né si può rinviare il servizio militare.

Sarebbe opportuno nominare un comitato ristretto per studiare una soluzione di carattere generale. Si tratta di un problema vasto che non può essere eluso dicendo che quanto si propone non è stato mai fatto: proprio per questo dobbiamo invece affrontare la materia. Vi sono situazioni veramente tragiche nelle quali versano tante famiglie — l'ho visto a Genova — ed i cui figli debbono partire per il servizio militare.

A che cosa è valsa la visita del Presidente del Consiglio a Genova? A fare mandare solo un po' di soldi? Quando manca la manodopera in una piccola organizzazione familiare artigianale, i problemi non si risolvono solo con i soldi. Ripeto quindi la mia richiesta di un ulteriore serio studio del testo per giungere ad una normativa di carattere generale in materia.

RUSSO FERDINANDO. Mi richiamo alla situazione della Valle del Belice, zona che interessa circa 500 mila abitanti e che ha i comuni distrutti o parzialmente distrutti o danneggiati. Ora, data la realtà della situazione, la necessità che i giovani restino nella zona danneggiata è imprescindibile se vogliamo la ricostruzione di quei paesi entro un decennio.

Se una famiglia riesce a dimostrare che ha bisogno di quella giovane unità che deve partire per il servizio di leva, già oggi ne può chiedere l'esonero. Come possiamo escludere l'esonero quando sappiamo che una comunità non può rinascere se è privata dei giovani che ne costituiscono la parte più attiva? Come possiamo escludere un esonero un po' più allargato? Perché proprio di un più esteso esonero si tratta, e per di più in un periodo di pace per il paese. E poiché il problema riguarda una collettività e non una sola famiglia, è giusto che una legge sostenga l'azione amministrativa.

Per quanto poi riguarda il problema della utilizzazione dei giovani come fatto di necessità, si pensi che ci troviamo attualmente nella impossibilità di utilizzare anche servizi essenziali. Basti pensare all'indennizzo per le 4 mila partite di terreno espropriate: l'indennizzo non si può utilizzare perché gli uffici tecnici non hanno dattilografi, copisti, e così via. Alcuni giovani potrebbero quindi svolgere questi lavori.

E non parliamo poi del problema della ricostruzione: siamo già al punto di dover chiamare dei tunisini per dare un aiuto, data la carenza di manodopera. L'esonero in queste condizioni diventa quindi un fatto di necessità, senza del quale, anche con nuovi finanziamenti, non si riuscirà a ricostruire la zona.

Per quanto riguarda la questione della genericità di individuazione delle zone, a parte il fatto che tutta l'area dei comuni interessati è già ben definita poiché una serie di decreti stabiliscono quali siano i comuni di prima e di seconda categoria, la Commissione ha tutto il potere di dare alla legge un carattere più preciso.

Per quanto concerne infine la questione penale, potrebbero essere stralciate le parti con implicazioni di carattere penalistico. Considerato, tuttavia, che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole, ritengo che anche tali norme possano essere approvate.

D'ALESSIO. Penso che in questa discussione si dovrebbero distinguere due parti. Una prima parte, avente carattere generale, riguarda le motivazioni sociali e politiche in base alle quali, da diversi colleghi di diverse parti politiche, è proposta una innovazione, limitata a un periodo di quattro anni, alla legge sul reclutamento.

La seconda parte riguarda invece la congruità delle soluzioni tecniche proposte per il conseguimento di questo risultato.

È necessario pertanto verificare se in questa Commissione esista una maggioranza disposta non solo ad accogliere le motivazioni sociali e politiche che sono alla base di queste proposte, ma a dare ad esse anche un seguito concreto. Ora, ritengo che questa maggioranza dovrebbe sussistere e ciò lo deduco non tanto dal fatto che le proposte di legge sono presentate da diversi gruppi parlamentari, ma dal fatto che esiste un chiaro orientamento, da parte di un largo schieramento di forze politiche, che va nella direzione di accogliere le richieste provenienti dalle popolazioni della Valle del Belice.

Aggiungo che questa maggioranza esiste poiché le motivazioni che sono portate hanno un valore sociale chiarissimo: considerato che in questa zona si è abbattuto un enorme disastro, vi è l'esigenza di mobilitare, come giustamente è detto nelle relazioni, le energie giovanili per una intensa opera di ricostruzione, al fine di ripristinare le condizioni della vita civile e produttiva di questi comuni. La Commissione difesa non dovrebbe essere pertanto insensibile a tali motivazioni, per cui dovrebbe giungere a soluzioni che vadano nella direzione suggerita dalle proposte di legge al nostro esame. In questo caso, si avrebbe anche l'occasione di costruire quel nuovo rapporto fra le forze armate e il paese, auspicato da diversi colleghi nel corso del dibattito sul bilancio della difesa. In questa direzione ci siamo già mossi quando è stata approvata la proposta di legge dell'onorevole Pedini, la quale non riguarda, tuttavia, il nostro paese, ma i paesi ex coloniali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge Pedini è completamente diversa.

D'ALESSIO. Mi permetto di dissentire. La legge Pedini è diversa da un punto di vista tecnico, ma non vedo come possa sussistere una diversità qualora il servizio sostitutivo del servizio militare sia svolto nel proprio paese invece che all'estero.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge Pedini riguarda sostanzialmente i tecnici, cioè coloro che, essendo in possesso di speciali requisiti (laurea, diploma, qualifica professionale), possono apportare, per un periodo più lungo di quello previsto per il servizio militare, una speciale collaborazione ai paesi sottosviluppati. Credo che all'onorevole D'Alessio non possa sfuggire questa caratteristica della legge.

Qui, invece, stiamo facendo un discorso diverso.

**PRESIDENTE.** La legge rispetta l'articolo 3 della Costituzione, poiché è applicabile a tutti i giovani italiani.

**D'ALESSIO.** Mi riferisco alle motivazioni politiche e sociali, non mi interessano le condizioni tecniche in base alle quali si dà applicazione a una legge che prevede un servizio sostitutivo del servizio militare.

Ora è del tutto chiaro che, se si considerano le motivazioni politiche e sociali, vi è una coincidenza fra le motivazioni che hanno indotto ad approvare il provvedimento Pedini e quelle che sono poste alla base delle presenti proposte di legge.

In ambedue i casi, infatti, si stabilisce che, il servizio militare può essere sostituito da un servizio di lavoro volontario, qualora si verificano circostanze eccezionali che richiedano una straordinaria mobilitazione di energie giovanili, alla quale non si può non riconoscere un notevole valore morale.

In conclusione, per quanto riguarda il primo aspetto, valutiamo positivamente le motivazioni addotte, per cui siamo favorevoli all'approvazione di un provvedimento che disciplini queste richieste di esonero dal servizio militare, sostituendolo con un servizio civile.

Per quanto riguarda invece il modo con cui si deve giungere a questo risultato, dichiariamo che siamo pronti ad esaminare tutte quelle soluzioni che possano perfezionare le proposte di legge presentate. Siamo favorevoli anche alle soluzioni intese ad introdurre una normativa di carattere generale, purché però, si abbiano presenti le necessità ormai non più differibili delle popolazioni della Valle del Belice.

Il relatore ha affermato che non vi sono precedenti a questo riguardo. Mi permetto di obiettare che il fatto che non vi siano precedenti di esonero dal servizio militare in occasione di calamità naturali non è ostativo a che si crei oggi un precedente. Quindi sotto questo profilo apprezzo l'affermazione come fatto storico, che tuttavia non incide sulle motivazioni d'ordine sociale e politico, né rende impossibile passare oggi all'approvazione di un provvedimento che potrebbe avere valore di precedente qualora fosse inquadrato in un provvedimento più generale. Vi sono precedenti non specifici, ma in senso più lato. La legge prevede che il reclutamento sia obbligatorio, ma nello stesso tempo la Costituzione

prevede che sia la legge a disciplinare l'obbligo generale del servizio di leva; del resto la legge prevede già una serie di motivi di esonero e di rinvio che aprono la strada ad una soluzione del problema del Belice, qualora vi sia la volontà politica di giungere a tale soluzione. Noi ammettiamo il rinvio del servizio militare fino al compimento del ventiseiesimo anno di età per gli studenti universitari, valutando il valore sociale di tali studenti nell'ambito della struttura del nostro paese; vi sono casi di esonero per i giovani indispensabili al mantenimento dei genitori inabili o appartenenti a famiglie particolarmente bisognose. Dobbiamo quindi ammettere che già la legge consente di ricorrere a questi strumenti per il conseguimento di determinati risultati.

**FRACANZANI.** Non intendo richiamare alcune considerazioni che sono a fondamento delle proposte di legge e che già figurano nelle relazioni che le accompagnano. Una delle proposte di legge è d'iniziativa democristiana, e non già di « cani sciolti », dato che è stata autorizzata dal presidente del gruppo democristiano; anzi non si tratta di semplice autorizzazione, perché il giornale del partito riporta una precisa dichiarazione del nostro presidente di gruppo, resa in occasione di un incontro con una delegazione dei terremotati di Belice, alla presenza anche dell'onorevole Russo, nella quale egli dice: « Siamo anche favorevoli all'utilizzazione dei giovani nella ricostruzione delle zone terremotate in luogo del servizio militare. Martedì prossimo saranno esaminate le relative proposte dalla Commissione difesa, e vi è una precisa iniziativa democristiana in questo senso ».

Desidero, comunque, soffermarmi sulle eccezioni che sono state brillantemente espresse dal relatore. Quando all'inizio della relazione l'onorevole Caiati ha anticipato che avrebbe sollevato una serie di pesanti eccezioni, pensavo che esse avrebbero avuto un peso ben più rilevante di quello che hanno in realtà. In sostanza, qual è l'eccezione che ha maggior consistenza? Quella relativa all'ultima parte del provvedimento, che si riferisce alle sanatorie di ordine penale. Ritengo che non vi siano remore da parte dei proponenti della proposta al nostro esame a recepire le osservazioni che sono state formulate al riguardo e di apportare quindi quelle modifiche di carattere migliorativo che si ritenessero necessarie. Ma non mi sembra che osservazioni di questo tipo, facilmente ovviabili, possano inficiare il contesto generale delle proposte

di legge. Né è valida l'obiezione di genericità dei provvedimenti. Queste osservazioni sono facilmente superabili con eventuali precisazioni, e comunque si tratta di elaborare un provvedimento che vada incontro a tutti i giovani del comprensorio disastroso, perché è necessario l'impegno di tutti loro ed ugualmente ha significato nei confronti di tutti questo provvedimento.

Non sono state sollevate obiezioni di ordine costituzionale; del resto era ovvio, perché la Commissione affari costituzionali ha espresso in merito un parere, non citato dal relatore, che, salvo una inversione di formulazione, è favorevole alle proposte di legge in esame.

Altra eccezione sollevata è l'assenza di precedenti in questo senso; tale eccezione non è ostativa in via assoluta alla discussione di questi provvedimenti. Si può essere di parere diverso, ma non possiamo dire che questa sia un'eccezione pregiudiziale. Se è vero che non esistono precedenti relativi alla destinazione al servizio civile in alternativa a quello militare in seguito a disastri naturali, abbiamo però un'affermazione di principio in questo senso con la legge Pedini, che è estremamente più innovativa di questo provvedimento.

Al di là delle formulazioni tecniche sono d'accordo che esistono delle diversità tra queste proposte di legge e la legge Pedini, la quale anzi è più innovativa per quanto riguarda il nostro sistema di servizio militare. Per altro la legge Pedini interessa soltanto i giovani che hanno determinate qualifiche. Anche sotto il profilo costituzionale, quindi, è eventualmente censurabile la legge Pedini più di quanto non lo siano questi provvedimenti, che concernono tutti i giovani di un determinato comprensorio, al di là di ogni qualifica.

Nei confronti di questi progetti di legge invece potrebbe essere avanzata un'eccezione, che in questo dibattito non è stata sollevata: le provvidenze sono limitate a determinati giovani, e non già alla generalità dei giovani italiani. Ma la legge Pedini prende addirittura in considerazione soltanto alcuni giovani con un criterio ben più incostituzionale e pesante in quanto non interessa tutti i giovani di un territorio.

Purtroppo noi oggi ci troviamo a discutere su questa proposta di carattere settoriale e limitato, proprio perché finora da qualche parte ci si è opposti ad una iniziativa di carattere generale. Si tratta del resto di un provvedimento innovativo soltanto per l'Italia, perché in questo settore noi non siamo degli anticipatori, anzi, si può dire che siamo a

rimorchio delle altre nazioni. Persino nella Russia zarista erano previste alternative tra servizio militare e servizio civile in caso di calamità naturali. La Francia, la Germania occidentale, ed anche quella orientale, prevedono l'obiezione di coscienza ed il servizio alternativo. Esistono convenzioni internazionali, da noi sottoscritte, che prevedono il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ed il servizio civile. Siamo in mora anche con queste.

Su questo argomento sono state presentate al Senato due proposte di legge e tre alla Camera, di cui una della nostra parte. Purtroppo la situazione attuale è tale che persino il tribunale militare, nell'emettere certe sentenze, si rammarica di non poter agire in modo diverso a causa della normativa esistente. Indubbiamente in questo momento ci troviamo di fronte ad una situazione più schoccante delle altre, che giustifica la necessità di approvare urgentemente un provvedimento di carattere specifico.

Data la situazione veramente drammatica in cui si trova la popolazione interessata, e le inadempienze del Governo nei suoi confronti, lasciamo almeno che i giovani decidano da soli se fare il servizio militare, o se rendersi in altro modo utili alla collettività attraverso il servizio civile.

D'IPPOLITO. Non starò a ripetere le argomentazioni addotte dall'onorevole D'Alessio, dato che le condivido pienamente, né a sottolineare il vivo interesse di numerose forze politiche su questo argomento, evidenziato dal fatto che diversi provvedimenti in merito sono stati presentati.

Desidero invece ribadire alcuni concetti già emersi nelle discussioni ed aggiungerne altri nuovi, qualcuno dei quali adombrato nell'intervento dell'onorevole Fracanzani.

Da alcuni si dice che non c'è attinenza e similitudine tra il provvedimento al nostro esame e la legge Pedini sul servizio civile nei paesi in via di sviluppo. A mio parere invece esistono molti punti di similitudine, in quanto entrambi i provvedimenti hanno in comune un piano di attività delle giovani generazioni per favorire lo sviluppo e la ripresa economica di determinati paesi, la cui arretratezza richiede il valido contributo della nuova generazione di tecnici.

Cosa possiamo dire allora dei cittadini italiani che, qualora si rechino all'estero per lavorare, senza essere né tecnici né specializzati, se non rientrano in Italia entro una de-

terminata età, in pratica non prestano il servizio militare? A me pare sia questo il precedente più notevole: il fatto che una parte di cittadini italiani non presta il servizio militare.

Ci troviamo quindi nell'assurda condizione di sollevare tante obiezioni in direzione dell'esonero dal servizio militare di un esiguo numero di giovani — assenza dettata da una esigenza non di natura personale, ma collettiva, qual'è la drammatica situazione in cui questa sia pure piccola parte del nostro Paese si è trovata — e poi concediamo l'esonero dal servizio militare a masse di giovani sterminate, perché purtroppo da noi il fenomeno dell'emigrazione ha il rilievo che tutti sappiamo.

Per quanto attiene al lato tecnico della questione, concordo con l'onorevole D'Alessio che il discorso è aperto per trovare le soluzioni migliori; quello che è importante invece sapere subito è se noi recepiamo fino in fondo la tragicità della situazione in cui si trovano gli abitanti di questa zona d'Italia, e se siamo così disposti a trovare veramente la soluzione opportuna, che dovrà non solo risolvere il problema del fare o non fare il servizio militare, ma tutte le questioni che i numerosi lati del problema comportano.

Infine concludo il mio breve intervento dichiarandomi d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Granzotto in sede di illustrazione del parere espresso dalla Commissione Giustizia.

LUCCHESI. Leggendo le proposte di legge presentate, mi sembra di capire che i giovani della Valle del Belice dovrebbero essere avviati ad una specie di organismo da costituire che deve stabilire come utilizzarli. Mi domando: una volta costituito questo organismo, non si potrebbe superare la difficoltà dell'esonero del servizio militare andando incontro al desiderio dei giovani senza per altro giungere ad una innovazione tanto profonda come la dispensa dall'obbligo di leva? Lo dico anche perché con la dispensa si costituirebbe un grave precedente per il nostro paese, spesso purtroppo soggetto a disastri sismici. Non si potrebbe, in concreto, fare sì che i giovani di leva possano chiedere di essere posti a disposizione di questo organismo spiegando in tal modo il servizio di leva? Non si romperebbe in tal modo l'armonia del nostro attuale ordinamento.

Il provvedimento in esame prevede la dispensa di tutti i giovani della Val di Belice; ma sono tutti utilizzabili? Se il fine della

legge è quello di permettere un contributo alla ricostruzione della Val di Belice, dovremmo considerare che non tutti i giovani possono avere la competenza e la preparazione adeguata al compito richiesto. E gli altri che cosa faranno? Si deve stabilire quali e quanti giovani possano essere utilizzati e questi, ove lo chiederanno, saranno posti a disposizione dell'ente da istituire; così resterebbero militari prestando nella loro zona un servizio civile.

DE MEO. Faccio un'osservazione di principio: noi discutiamo su un fatto nuovo, che non ha precedenti, che ci impegna tutti, ma giochiamo un po' a nasconderci per quanto riguarda la soluzione da affrontare. Prego il rappresentante del Governo di esprimerci quali siano gli orientamenti del Governo, che certo ha studiato il problema e può illuminarci con la sua competenza.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Replicherò quando sarà chiusa la discussione generale.

DE MEO. Ella potrebbe chiarirci l'orientamento governativo anche ora, perché posso dimostrarle, onorevole sottosegretario, con il regolamento alla mano, che avrei la possibilità di intervenire anche dopo. Se continuiamo così, non possiamo uscire per il rotto della cuffia senza commettere ingiustizie e sperequazioni.

In sostanza si può tradurre una volontà politica in atto amministrativo. Il ministro della difesa può esonerare dal servizio militare i giovani che lavorano nella zona del Belice e sono soggetti all'obbligo di leva. Se il ministro ha bisogno di una valida collaborazione, la Commissione può votare all'unanimità un ordine del giorno e così il ministro non commette alcuna violazione né della Costituzione né della legge. Se riusciamo ad esonerare singolarmente 30.000 giovani ogni anno per motivi che certo non raggiungono la gravità del caso in esame, in questa situazione si potrebbe procedere ad un esonero globale collettivo: successivamente si penserà agli altri problemi che non possono essere confusi in questo momento con lo stato di emergenza da tutti riconosciuto.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il relatore, lo dico senza malizia, è stato nella sua esposizione sottilmente ironico, anche se ha cercato (e c'è riuscito) di contenere tutto nell'ambito della perplessità. Ha accennato alla data di presen-

tazione delle quattro proposte di legge; al refuso tipografico che è l'unico dato che distingue tre delle quattro proposte di legge; alla genericità delle quattro proposte di legge; al termine « innovativo » per caratterizzare la disciplina introdotta dalle quattro proposte di legge; al fatto che nemmeno Longarone ha richiesto una cosa simile; alle perplessità costituzionali; alla impossibilità di sancire con un deliberato della Camera l'amnistia... Ecco, l'onorevole Caiati è stato « carino », gentile nell'esposizione, ma molto chiaro nei suoi intenti: gli strumenti presentati non sono idonei, non certo — questo lo ha fatto capire il relatore — intonati a quella serietà a cui il potere legislativo dovrebbe perlomeno tendere ed ispirarsi. Non voglio dire che l'istituto della obiezione di coscienza sia un bene o un male, non entro nel merito; dico che è di cattivo gusto servirsi dei terremotati per introdurre, di soppiatto, tale discorso, solo perché, passando da Piazza Montecitorio, si sono visti i cartelli sull'esonero dal servizio militare e ci si è ricordati di essere presentatori di una proposta di legge sulla obiezione di coscienza.

Si dice nelle relazioni alle proposte di legge « massima partecipazione dei giovani al risanamento delle ferite più gravi sofferte dalla zona ». Si pone l'utilizzo dei giovani come fatto di necessità. Ma non si è d'accordo su dove i paesi devono essere ricostruiti, e quali; nella Commissione lavori pubblici è ancora aperto il problema concernente quali terreni siano da considerare sismici; vi sono conflitti di competenza fra stato, regione, Cassa del mezzogiorno, enti vari. Ma cosa si fa fare a questi giovani? E in quale clima? Parliamoci chiaro: in un clima di corruzione. Leggiamo *L'Espresso* dell'aprile 1970: i politici eletti dai terremotati sono alla testa delle pratiche per la ricostruzione; tangenti sulle pratiche; sindaci, amministratori, funzionari incriminati per peculato; anche il vicario è sotto processo.

Non credo che quella « scuola » civile debba essere la prima tappa per instaurare, per la prima volta, il servizio civile. Non si può acquistare credito con questi diversivi quando quelle popolazioni vedono e soffrono le carenze della classe politica.

Resta in piedi — ed in questo sono d'accordo con l'onorevole De Meo — un solo aspetto valido: che questi giovani possono essere utili alle proprie famiglie; ma per questo possiamo rimettere tutto alle facoltà discrezionali del ministro della difesa in tema di esonero dal servizio di leva.

DURAND DE LA PENNE. Il Presidente ha accennato all'articolo 3 della Costituzione. È importante perché dice che tutti i cittadini devono essere trattati allo stesso modo. Anch'io devo essere chiaro: oggi ci occupiamo della Valle del Belice perché gli abitanti della zona sono scesi in piazza, ma non credo che sia molto dignitoso legiferare sotto queste pressioni. Domani potrebbero scendere in piazza anche gli abitanti di Genova e noi siamo parlamentari nazionali, non della Valle del Belice.

Questo problema è importantissimo e va affrontato nel suo complesso, in relazione cioè ai danni già avvenuti ed a quelli eventuali che avverranno.

Che cosa facciamo? Approviamo una proposta di legge; poi altri scenderanno in piazza. Inoltre, sappiamo benissimo che fine facciano gli ordini del giorno. Se si vuole pertanto prendere una posizione, è necessario prenderla in campo nazionale.

Questo, d'altronde, è il compito dei parlamentari, che non si devono occupare di uno solo caso, quando vi sono casi analoghi.

Ribadisco queste considerazioni per reiterare al Presidente, al Governo e ai membri della Commissione la proposta di riesaminare il problema istituendo un comitato ristretto, al fine di trovare una soluzione avente carattere generale. D'altra parte, gli abitanti della Valle del Belice hanno aspettato tre anni, per cui possono ancora attendere per 24 o 48 ore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Debbo innanzitutto rilevare che il Governo non può accettare, quanto l'onorevole De Meo ha voluto sottolineare nel suo intervento. Il Governo è stato sempre pronto ad assumere le proprie responsabilità; ma credo che, su una materia tanto delicata e importante sia sul piano costituzionale, sia su quello politico e sociale, il Governo avesse il dovere di ascoltare il dibattito che in modo molto proficuo si è svolto in Commissione senza capovolgere l'iter parlamentare, con l'anticipare alcune dichiarazioni.

Premesso questo, non vi è dubbio che si debbono superare alcuni problemi di ordine costituzionale. Tutti noi abbiamo meditato con la dovuta attenzione su quanto la Commissione affari costituzionali ha unanimemente af-

fermato: essa ha espresso parere favorevole, ferma restando l'obbligatorietà del servizio di leva. Pertanto, il problema di ordine costituzionale esiste ed è riaffermato e, per di più, la Commissione affari costituzionali ha sostenuto in termini molto precisi che, se vi è la volontà politica di approvare le proposte di legge, il Parlamento può farlo solamente dopo avere riaffermato il principio costituzionale della obbligatorietà del servizio militare.

Quanto ha detto, dunque, il relatore, non era soltanto una malignità o un tentativo di sottrarsi alle sue responsabilità: il Governo condivide in pieno le sue perplessità e non è necessario ricordare in questa sede l'articolo 3 e l'articolo 52 della Costituzione.

Vorrei che su questo punto non si facesse un discorso accademico, poiché esso è un punto fondamentale che deve essere tenuto presente non solo in questo caso, ma soprattutto negli altri casi che si potranno verificare.

Il Governo condivide in pieno anche ciò che il relatore ha detto sul piano politico. Le proposte di legge richiedono concordemente che le zone colpite dalla calamità, le quali hanno trovato difficoltà per una ripresa economica e sociale, dispongano, a distanza di quasi tre anni dall'evento, di energie giovanili, affinché possano risollevarsi. Ciò vuol dire che non potremmo invocare questo precedente in tutti i casi di calamità naturale. Non si può cioè sostenere che, essendo intervenuta una calamità naturale, si debba subito provvedere al riguardo, ma deve essere chiaro che con questo provvedimento intendiamo dare — a distanza di tempo — un contributo, affinché le popolazioni colpite possano con più celerità risolvere i loro problemi, che diventano poi i problemi del paese.

Il relatore e gli onorevoli De Meo e Nicolai Giuseppe hanno fatto presente che il problema potrebbe essere risolto in sede amministrativa, magari con la presentazione di un ordine del giorno, eventualmente approvato dalla Commissione all'unanimità.

Ora, tutti i provvedimenti amministrativi di rinvio e di esonero sono varati in base a precise norme riguardanti situazioni personali o familiari e non già situazioni territoriali. Le proposte di legge al nostro esame riguardano invece tutti i cittadini residenti in un determinato territorio e non fanno riferimento a situazioni personali o economico-familiari.

È chiaro che anche per motivi di opportunità è giusto procedere per legge invece che

per via amministrativa, e non solo perché vi è bisogno del conforto del Parlamento. Non si chiede infatti soltanto un confronto, si chiede un indirizzo preciso da parte del Parlamento, anche perché indubbiamente queste stesse provvidenze potrebbero essere invocate in altre circostanze. È giusto quindi che il Parlamento dica con chiarezza che cosa intenda fare in questa materia, una volta superate le difficoltà di ordine costituzionale.

A questo proposito vorrei rilevare che vi sono tre aspetti in queste proposte di legge. Un primo aspetto è di ordine sociale ed è relativo a quei cittadini che devono andare a prestare servizio militare o che vi sono andati. Un secondo aspetto è molto delicato ed attiene all'applicazione del provvedimento, perché quando si parla di servizio civile si dice tutto e niente; credo che tutti possiamo concordare sul fatto che con successivi provvedimenti il Governo debba definire questa materia, perché non si tratterebbe di arrivare solo ed esclusivamente al rinvio prima ed all'esonero poi. Il terzo aspetto è quello relativo alla criminalità del fatto che — come ha giustamente detto il relatore — è un problema a sé stante, e a mio avviso non è neppure di competenza specifica della Commissione difesa: dovrebbe semmai essere discusso in aula o, quanto meno, insieme alla Commissione giustizia.

Credevo che in questa materia si debba scindere nettamente la strada dell'istituto della grazia, che potrebbe essere facilmente percorsa se la Commissione fosse unanime nel mandare al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della difesa il compito di mandare avanti una serie di procedimenti in questo senso; si potrebbe in tal modo, guardando ai singoli reati, procedere con maggior speditezza. D'altronde non dobbiamo dimenticare che, secondo le relazioni ai progetti in esame, si tratterebbe di 19 casi, che a mio avviso potrebbero essere risolti con regolari domande di grazia, che il Governo potrebbe impegnarsi a mandare avanti con sollecitudine.

Scindendo questi tre aspetti, superando la parte di ordine costituzionale ed essendo concordi nel ritenere che in questa materia si debba intervenire in via legislativa, mi permetto di presentare un testo del Governo, in parte sostitutivo degli articoli delle varie proposte di legge. Vorrei aggiungere che in questo testo si fa riferimento ai comuni interessati; qualora però vi fossero elementi ancora più precisi per circoscrivere equamente il territorio, il Governo è a disposizione.

Do lettura degli articoli:

ART. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo della Valle.

I comuni di cui al comma precedente sono quelli indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182.

ART. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al Distretto entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo della Valle del Belice.

ART. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della Valle del Belice di cui all'articolo 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni.

ART. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto il servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal servizio militare di leva.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto a un servizio civile, di durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, per la ricostruzione e lo sviluppo della Valle del Belice.

Per ottenere i suddetti benefici gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno

dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

ART. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio al servizio in base al quale sono stati ottenuti i benefici stessi entro un anno dalla data in cui li hanno ottenuti.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio richiesto. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio richiesto è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 6.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Con questi articoli in realtà non infirmiamo i principi di ordine costituzionale, perché inizialmente concediamo soltanto un rinvio; una volta definito il servizio civile, concediamo l'esonero a tutti coloro che sono già in servizio o dovrebbero essere chiamati per gli anni 1971, 1972 e 1973, così com'è nello spirito delle proposte di legge. C'è il problema relativo al servizio civile ed alle modalità in base alle quali esso dovrebbe svolgersi. Se la Commissione fosse d'accordo, si potrebbe accogliere l'articolo 6 della proposta n. 2778 opportunamente modificato. Dico opportunamente modificato, innanzi tutto perché mi sembra che per questa materia non siano competenti soltanto — come invece parrebbe dalla lettura dell'articolo — il Ministro dell'interno e quello della difesa, ma probabilmente anche il Ministro dei lavori pubblici e forse ancora altri ministri, ragion per cui la dizione migliore sarebbe: « sentiti i Ministri competenti ».

In secondo luogo credo sia estremamente difficile varere il decreto entro i 30 giorni previsti dall'articolo 6; soprattutto se bisogna sentire anche l'assemblea regionale, sarebbe preferibile prevedere 90 giorni. Poiché, una volta concesso il rinvio, il discorso non si pone più in termini di urgenza, tanto vale organizzare un po' meglio il servizio civile,

se vogliamo prevedere qualcosa di veramente utile per il paese, e non semplicemente attuare un esonero dal servizio militare.

BOLDRINI. Tutto ciò è molto interessante, però ora capiamo di aver discusso tanto per niente. È anche una questione di merito.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lei tante volte si è risentito perché il Governo si è presentato con un nuovo testo; ma quando il Governo rispetta il dibattito parlamentare, lasciando ai deputati il tempo di esprimere i loro punti di vista, allora ella fa persino riferimento alla correttezza. Il Governo non viene mai preparato.

BOLDRINI. Almeno ce lo poteva dire all'inizio del dibattito che il Governo intendeva presentare un nuovo testo.

PRESIDENTE. Certo se fossimo stati informati all'inizio della seduta, avremmo guadagnato un po' di tempo; comunque non possiamo assolutamente dubitare del sentimento di rispetto, nei confronti della Commissione, che ha animato il rappresentante del Governo.

Comunque facciamo il punto della situazione quale essa è attualmente. Sul provvedimento sono stati espressi due pareri; c'è il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e c'è quello espresso dalla IV Commissione la quale ha sottolineato dei problemi che non possiamo disattendere, non solo perché sollevati da una Commissione parlamentare, ma anche perché viene messa in dubbio la competenza della stessa Commissione, non in ordine al merito, ma alla sede legislativa, in quanto certi problemi dovrebbero essere trattati in Aula.

Per quanto riguarda il primo parere, semplice ma anche tassativo, mi pare che gli articoli del Governo, lo soddisfino. Infatti la Commissione affari costituzionali, se ho ben capito il senso del suo parere, non pone soltanto il problema costituzionale della riaffermazione dell'obbligo del servizio militare, ma ne pone anche un altro altrettanto impegnativo, relativo al fatto che non si può obbligare il cittadino che deve soddisfare l'obbligo militare a svolgere, in cambio, un'attività civile. Anche se molti forse in realtà preferirebbero la seconda soluzione, resta sempre il fatto che non si può obbligare nessuno in questo senso.

CAIATI, *Relatore*. Più che intervenire in veste di relatore, vorrei inserirmi come depu-

tato, come componente della Commissione, in questa nuova prospettiva, determinata da un testo del Governo, maturata come un fatto estemporaneo, almeno per noi che non ne sapevamo niente.

Devo innanzi tutto dire che sarebbe stata oltremodo utile la presenza del Ministro, di cui ci sarebbe in modo particolare piaciuto conoscere il parere in ordine ad una problematica di carattere generale, in ordine ad un indirizzo cioè che non può riguardare soltanto la Valle del Belice.

Desidero dire, in modo particolare all'onorevole Fracanzani, che il mio intervento non poteva prescindere da una valutazione storica dell'attività legislativa del Parlamento. Non è mai capitato di rilevare, anche a quelli di noi che sono parlamentari da 25 anni, la esistenza di tre proposte di legge con uno stesso testo: questo ridicolizza l'attività legislativa. Devo dire ciò per la serietà della attività legislativa del Parlamento. Si può essere consenzienti con tutti i gruppi, ma almeno salviamo la forma e non ripetiamo un testo identico.

Devo aggiungere che sarebbe stata utile la presenza del Ministro perché, alla luce dell'intervento dell'onorevole De Stasio che ha sollevato argomenti relativi alla zona del casertano, vi può essere una problematica che investe altre zone, come ha ricordato l'onorevole Durand de la Penne. Comunque, pur avendo desiderato che il Ministro, di fronte ad una simile circostanza, non avesse lasciato passare due anni — tanto valeva emanare alcuni atti amministrativi senza disturbare la Commissione affari costituzionali che ha ribadito « fermo restando il principio della obbligatorietà del servizio militare » — sono favorevole, in linea di principio, al testo presentato dal Governo.

Continuo a sostenere però la tesi degli atti amministrativi, perché il Ministro con un telegramma ci avrebbe potuto dire: « Sono sospesi dal servizio di leva i giovani del Belice » ed avremmo avuto tutto il tempo di deliberare senza porci non dico sotto l'assillo della piazza, ma sotto l'assillo di una soluzione ormai divenuta improcrastinabile.

Molte volte infatti si è detto che non devono più essere varate leggi frammentarie; quella di oggi però sarebbe proprio una legge frammentaria, perché domani l'onorevole Durand de la Penne o altri potrebbero presentare un provvedimento analogo.

DURAND DE LA PENNE. Domani stesso presenterò la mia proposta.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1970

CAIATI. Non si è stabilito un criterio di valutazione che il Ministro della difesa e la Commissione possano ritenere valido ogni volta che si ripetano fatti che con quelli della Val di Belice possano avere analogie.

Ci troviamo di fronte ad un testo che avrei l'esigenza di meditare alcune ore o alcuni giorni senza nulla togliere alla problematica d'ordine sociale qui sollevate. Può essere un testo da migliorare, da rendere più esplicito, anche se ci mancano gli orientamenti di carattere generale che sarebbero stati graditi dalla Commissione. Propongo, pertanto, un breve rinvio della discussione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A me sembrava di avere già dato una spiegazione circa gli indirizzi del Governo in rapporto ad altri fatti, accaduti o che potrebbero accadere, analoghi a quelli della Val di Belice. Credo di avere già detto chiaramente nella mia replica, e lo ripeto perché rimanga acquisito agli atti del dibattito, che l'indirizzo che intendiamo dare e a cui siamo pervenuti dopo studi, e motivi di incertezza — il Governo accetta in pieno le perplessità del relatore — è quello di contribuire, a distanza di diversi mesi, al risollevarlo della zona del Belice. Noi, cioè, a distanza di diversi mesi, ci accorgiamo che potrebbe essere utile che i cittadini della Valle del Belice abbiano l'aiuto anche dei loro giovani. Mi auguro che l'onorevole Durand de la Penne ci dica che invece a Genova non vi sarà bisogno di giungere a tanto.

DE STASIO. Abbiamo presentato una proposta di legge per Mignano Montelungo e ora verranno anche gli abitanti di quella zona a protestare.

PRESIDENTE. Il problema è serio, non lo complichiamo di più.

FRACANZANI. Vorrei rispondere al relatore che l'accusa di scarsa serietà per la identità dei testi delle proposte di legge non può riguardarmi poiché la mia proposta è stata la prima ad essere presentata.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto un rinvio per studiare i nuovi articoli che, pur portando a soluzione il problema, incanalano le proposte di legge su un binario che potrebbe essere diverso, anche se potrebbe giungere al medesimo risultato. Penso che sarebbe opportuno nominare un Comitato ristretto; po-

trebbe essere utile per raggiungere in concreto e più rapidamente che non in Commissione la soluzione da adottare.

Pongo in votazione la proposta di nominare un Comitato ristretto.

*(È approvata).*

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore, i deputati Durand de la Penne, Fasoli, Fracanzani, Nicolai Giuseppe e Russo Ferdinando.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane »  
(Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2129-B):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Cossiga, D'Alessio, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, For-nale, Lami, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Napoli, Palmitessa, Pietrobono, Turchi, Vaghi, Vecchiarelli e Villa.

**La seduta termina alle 12,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO